

N. 03546/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05881/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5881 del 2013, proposto da:

[*omissis*];

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona dei rispettivi dirigenti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola (ANP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;

nei confronti di

[*omissis*];

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 1117/2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola (ANP), di [*omissis*];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Marotta e Paola Conticiani per delega degli avvocati Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini nonché gli avvocati Demetrio Verbaro e Rocco Licastro;

Rilevato, pur nella sommarietà propria della delibazione cautelare, che la valutazione dell'operato dell'Amministrazione richiede l'approfondimento tipico della fase di merito;

rilevato che risultano pubblicate dagli uffici scolastici regionali le graduatorie generali di merito e gli elenchi dei candidati vincitori del concorso *de quo*;

ritenuto, pertanto, che allo stato nessun vantaggio diretto deriverebbe agli appellanti dall'accoglimento della domanda cautelare;

ritenuto, altresì, che dalla domanda cautelare non emergono sufficienti elementi a sostegno dell'invocato *periculum in mora*;

ritenuto che i particolari profili della causa consentono la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero 5881 del 2013).

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)